

Ordinanza concernente il vago pascolo nel comprensorio del Comune di Lavizzara

(risoluzioni municipali no. 130/2005 e 368/2005)

Il **Municipio di Lavizzara**, richiamati l'articoli 68 e 70 del Regolamento Comunale; 107, 145 e 147 e segg. LOC; 23 e 25 RALOC e 137 LAC, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare il vago pascolo nel territorio comunale.

Art. 1 REGOLA GENERALE

¹Il vago pascolo è vietato sull'intero territorio comunale ad eccezione dei luoghi e dei periodi stabiliti con la presente ordinanza municipale o stabiliti da leggi particolari.

²È vietato lasciar pascolare o vagare ogni sorta di bestiame, compresi gli animali da cortile, sulla altrui proprietà e sulle pubbliche strade e piazze.

Art. 2 VAGO PASCOLO

¹Nei nuclei, nelle zone edificabili previste dai piani regolatori, come alle planimetrie allegate e nelle colture delle varie frazioni è vietato il vago pascolo di qualsiasi bestiame, in ogni periodo dell'anno.

²Al di fuori delle zone indicate al cpv. 1, il vago pascolo è così regolato, sezione per sezione:

FUSIO

altre zone - prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1. novembre al 30 aprile, nel rispetto delle attività degli alpi.

PECCIA Valle

altre zone - prati non coltivati e pascoli pubblici e privati

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1. novembre al 30 aprile, nel rispetto delle attività degli alpi

PECCIA Paese

altre zone - prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1. novembre al 30 aprile.

PRATO- SORNICO

a) altre zone sul fondo valle – prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1. novembre al 15 aprile.

b) Valle di Prato e Monti di Rima – prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1. novembre al 30 aprile.

BROGLIO

a) altre zone sul fondo valle – prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1. novembre al 15 aprile.

b) Monti di Rima – prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1. novembre al 30 aprile.

MENZONIO

a) altre zone e sponda sinistra, ad esclusione dei monti – prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 10 novembre al 30 marzo.

b) zona monti – prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.

BRONTALLO

a) altre zone e sponda sinistra, ad esclusione dei monti – prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 10 novembre al 30 marzo.

b) zona monti ad eccezione della zona descritta con la lettera c) prati non coltivati e pascoli pubblici e privati:

Bovini: vago pascolo vietato tutto l'anno.

Caprini, ovini e bestiame minuto: vago pascolo ammesso nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.

c) zona monti Schinghiöra e alpe di Piett – vago pascolo nel rispetto dell'attività alpestre.

³Su tutto il territorio comunale il vago pascolo nelle zone degli alpi è ammesso tutto l'anno per qualsiasi bestiame, nel rispetto delle regole e delle usanze alpestri.

Art. 3 RESTRIZIONI

Sono riservate le decisioni delle autorità competenti in applicazione della legislazione forestale e sulla protezione dell'ambiente.

Art. 4 CASI PARTICOLARI

In casi particolari il Municipio può, mediante completazione della presente ordinanza, anticipare o posticipare le date a dipendenza dello sviluppo della vegetazione o dell'andamento delle stagioni.

Art. 5 SANZIONI

¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino ad un massimo di fr. 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

² Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento fanno stato le norme degli articoli 147, 148, 149 e 150 LOC.

Art. 6 ABROGAZIONI

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia

Art. 7 PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (15 giorni).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Michele Rotanzi

Il Segretario
Bruno Giovanettina